



COMUNE DI MODENA

N. 6/2023 Registro Deliberazioni di Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 09/02/2023

L'anno duemilaventitre in Modena il giorno nove del mese di febbraio (09/02/2023) alle ore 16:00, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1° convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	SI	GIORDANI ANDREA	SI
POGGI FABIO	Presidente	SI	GUADAGNINI IRENE	SI
PRAMPOLINI STEFANO	Vice-Presidente	SI	LENZINI DIEGO	SI
AIME PAOLA		SI	MANENTI ENRICA	NO
BALDINI ANTONIO		SI	MANICARDI STEFANO	SI
BERGONZONI MARA		SI	MORETTI BARBARA	SI
BERTOLDI GIOVANNI		SI	PARISI KATIA	SI
BIGNARDI ALBERTO		SI	REGGIANI VITTORIO	SI
BOSI ALBERTO		SI	ROSSINI ELISA	SI
CARPENTIERI ANTONIO		SI	SANTORO LUIGIA	SI
CARRIERO VINCENZA		NO	SCARPA CAMILLA	SI
CONNOLA LUCIA		SI	SILINGARDI GIOVANNI	SI
DE MAIO BEATRICE		SI	STELLA VINCENZO WALTER	SI
DI PADOVA FEDERICA		SI	TRIANNI FEDERICO	NO
FASANO TOMMASO		SI	VENTURELLI FEDERICA	SI
FORGHIERI MARCO		SI		
FRANCHINI ILARIA		SI		
GIACOBAZZI PIERGIULIO		SI		

E gli Assessori:

CAVAZZA GIANPIETRO	SI	FILIPPI ALESSANDRA	NO
BARACCHI GRAZIA	SI	LUCA' MORANDI ANNA MARIA	NO
BORTOLAMASI ANDREA	NO	PINELLI ROBERTA	SI
BOSI ANDREA	NO	VANDELLI ANNA MARIA	SI
FERRARI LUDOVICA CARLA	SI		

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.

Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 6

GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE O LIMITATE NELLA LIBERTÀ PERSONALE - ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Relatore: Assessora Pinelli

OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva, così come emendata in corso di seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 24

Consiglieri votanti: 24

Favorevoli 24: i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bignardi, Carpentieri, Di Padova, Fasano, Forghieri, Franchini, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella e Venturelli.

Risultano assenti i consiglieri Bosi, Carriero, Connola, De Maio, Giacobazzi, Manenti, Prampolini, Trianni ed il Sindaco Muzzarelli.

““IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 3 comma 1 dello Statuto del Comune di Modena prevede che il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, consolida ed estende i valori di giustizia, di libertà, di democrazia e di pace, promuovendo la solidarietà della comunità locale, in particolare verso le categorie più svantaggiate e le fasce di popolazione più bisognose e valorizza le diverse e molteplici culture che convivono nella città;

- che l'azione del Comune, per quanto è nelle sue attribuzioni, si informa ai principi di solidarietà e pari opportunità - senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, provenienza e religione, opinione politica, condizioni personali e sociali, valorizza la persona umana, ne riconosce la dignità e promuove le condizioni per il suo sviluppo e la qualità della vita in tutte le sue fasi;

- che le persone private o limitate nella libertà personale rientrano, per condizione oggettiva, fra i soggetti deboli ed esclusi dalla pienezza dell'esercizio dei diritti e dalle opportunità di promozione umana e sociale;

- che il coordinamento e la collaborazione con lo Stato, titolare delle funzioni amministrative in materia di polizia di sicurezza e di esecuzione della pena, non soltanto rientrano fra i doveri istituzionali dell'Ente Locale, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, ma sono altresì necessari per la migliore cura degli interessi pubblici;

- che in data 7 ottobre 2021 è stata approvata dal Consiglio Comunale la mozione “Garante Comunale delle persone private di libertà personale: attivare un percorso di verifiche giuridiche ed amministrative, oltre che un percorso partecipato, per giungere alla istituzione del ruolo”;

Richiamati:

- la Legge n. 354/1975 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà” e s.m.;

- il Decreto legge n. 207/2008, convertito con L. 14/2009 che, modificando, tra l'altro, gli artt. 18 e 67 della L. 354/1975, ha previsto “il Garante dei diritti dei detenuti” tra coloro con i quali “i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui” e nell'individuare i soggetti istituzionali

legittimati a visitare gli istituti penitenziari senza previa autorizzazione, vi colloca anche “i Garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati”;

- la Legge 9 novembre 2012, n. 195, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002» che prevede che lo Stato debba predisporre un meccanismo nazionale indipendente per monitorare, con visite e accesso a documenti, i luoghi di privazione della libertà al fine di prevenire qualsiasi situazione di possibile trattamento contrario alla dignità delle persone;

- il Decreto del Ministero della Giustizia del 5 dicembre 2012 che istituisce la “Carta dei diritti dei detenuti e degli internati”;

- il Decreto legge n. 146/2013 “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”- convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 21 febbraio 2014 - che ha istituito la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e previsto la possibilità per i detenuti di rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;

- il Decreto n. 36 dell'11 marzo 2015 del Ministero della Giustizia che ha emanato il Regolamento che definisce struttura, composizione e modalità di funzionamento dell'ufficio del Garante nazionale;

- il Decreto Legge n. 13/2017, come modificato dalla legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46 che, riconoscendo ai Garanti la facoltà di visita degli istituti penitenziari senza autorizzazione, ha esteso la stessa alle camere di sicurezza delle forze di polizia e ai Centri di permanenza per il rimpatrio degli stranieri;

- il D.Lgs. del 2 ottobre 2018, n. 123 “Riforma dell'ordinamento penitenziario”;

- la Legge Regionale 19 febbraio 2008 n. 3 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna” e s.m. con la quale è stato introdotto in particolare il comma 1 dell'art. 10 che istituisce l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e in altri luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 845 del 15/07/1998, con la quale è stato costituito il “Comitato locale per l'area dell'Esecuzione penale adulti” (Clepa) di Modena e le successive deliberazioni n. 374 del 26/06/2007, con la quale è stata approvata la riorganizzazione del Comitato Locale (CLEPA) e n. 761 del 15/12/2020, con cui è stata aggiornata la composizione del Clepa ora costituito da Assessore alle Politiche sociali del Comune di Modena con funzioni di Presidente; Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia, o suo delegato; Direzione della Casa Circondariale Sant'Anna; Direzione della Casa di lavoro di Castelfranco Emilia; Direzione del UEPE; Magistrato di sorveglianza; rappresentante della Direzione dell'ASL, Unità operativa medicina penitenziaria; un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di volontariato e/o di promozione sociale che operano nei due istituti;

- il protocollo di intesa “Garanti comunali delle persone detenute” sottoscritto dal presidente del Consiglio nazionale ANCI e dal Garante Nazionale delle persone private della libertà personale, in data 11 luglio 2022;

Dato atto:

- che il/la Garante nazionale, costituito da un Collegio composto dal/lla presidente e da due componenti, visita senza restrizioni e senza necessità di autorizzazione qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive dei luoghi detentivi destinati all'espiazione della pena o della custodia cautelare per adulti o per minori, le residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza (REMS) e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, le strutture di reclusione volontaria quali le comunità terapeutiche o le case per anziani, i luoghi del trattamento sanitario obbligatorio, della detenzione domiciliare e di interrogatorio delle autorità inquirenti, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive; monitora altresì le strutture per persone anziane o con disabilità, in base alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

- che le funzioni del/lla Garante Nazionale sono funzioni di vigilanza, affinché l'esecuzione della custodia di detenuti/e, di internati/e, di soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; di presa visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà; di richiesta alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate delle informazioni e documenti necessari; di verifica del rispetto degli adempimenti connessi a diritti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale; di formulazione di specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, in caso di accertate violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero della fondatezza delle istanze e dei reclami proposti;

- che il/la Garante nazionale opera in collaborazione con i/le Garanti territoriali, ovvero con le altre figure istituzionali, comunque denominate, competenti in questo campo e promuove e favorisce i rapporti di collaborazione con i/le garanti regionali e territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie;

- che il/la Garante regionale vigila, nel territorio di competenza, sulle condizioni di vita delle persone detenute o comunque trattenute nei luoghi di detenzione al fine di garantirne il rispetto della dignità e dei diritti, con particolare riguardo alla presenza di trattamenti inumani e degradanti e alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di privazione della libertà personale e sull'adempimento del dettato costituzionale relativo alla finalità rieducativa della pena; può visitare senza necessità di preventiva autorizzazione gli istituti penitenziari che insistono sul territorio di competenza, compresi l'ospedale psichiatrico giudiziario e l'istituto penale per i minori, competenza estesa anche agli altri luoghi di privazione della libertà personale quali le camere di sicurezza delle Questure, delle caserme dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale, nonché i reparti ospedalieri dove si attuano i trattamenti sanitari obbligatori, i CIE – Centri di identificazione ed Espulsione - e le comunità terapeutiche. Riceve segnalazioni, sia individuali che collettive, in merito a diritti violati, compressi o sospesi nella loro piena attuazione, intervenendo anche d'ufficio presso le amministrazioni competenti per chiedere chiarimenti o spiegazioni e sollecitare gli adempimenti o le azioni necessarie. Promuove la conoscenza e l'esercizio dei diritti delle persone detenute e le loro opportunità di partecipazione alla vita civile,

anche attraverso attività di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sui temi del rispetto dei diritti umani e della umanizzazione della pena. Può effettuare colloqui riservati con le persone detenute (anche in forma collettiva), anche al fine di compiere atti giuridici. Svolge un ruolo di raccordo, stimolando i territori a farsi carico della popolazione detenuta e a riconoscere alla stessa pieno diritto di cittadinanza;

Dato atto in particolare:

- che i/le detenuti/e possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, o comunque con garanzia di totale riservatezza al/la garante nazionale e ai/lle garanti regionali o locali dei diritti dei/lle detenuti/e;
- che i/le Garanti dei diritti, anche regionali e locali, dei/lle detenuti/e sono tra coloro con i quali detenuti/e ed internati/e sono ammessi ad avere colloqui;
- che i/le Garanti, anche regionali e locali, dei diritti dei/lle detenuti/e e di altri soggetti privati della libertà personale o limitati nella libertà personale sono legittimati a visitare gli istituti penitenziari e gli altri luoghi di privazione e limitazione della libertà personale senza preventiva autorizzazione;
- che i/le Garanti territoriali si riuniscono in un Coordinamento nazionale;

Considerato:

- che le persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale presenti nel territorio comunale sono da considerarsi parte integrante della comunità cittadina e in quanto tali, pur essendo in uno stato di restrizione o limitazione, sono titolari di diritti che vanno esercitati, e, nel caso, adeguatamente tutelati, nell'ambito delle funzioni e competenze dell'ente verso la propria popolazione;
- che il/la Garante comunale opera a favore delle persone private o comunque limitate nella libertà personale ospitate in strutture ubicate nell'ambito del territorio di competenza e domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune; ne tutela i diritti, le opportunità di partecipazione alla vita civile nonché la fruizione dei servizi;
- che il/la Garante comunale promuove nello specifico l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi del territorio da parte delle persone private della libertà o limitate nella libertà personale domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, tenendo conto della loro condizione di restrizione;
- che il/la Garante comunale attua iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale e della umanizzazione della pena, delle condizioni di detenzione, nel più ampio quadro del rapporto tra carcere, società esterna e territorio;
- che il/la Garante comunale può visitare senza necessità di autorizzazione gli istituti penitenziari e tutti i luoghi in cui le persone siano private della libertà personale o limitate nella libertà personale ed effettuare colloqui riservati e scambio di corrispondenza riservata con le persone stesse;
- che il/la Garante comunale riceve da parte di singoli, enti o associazioni, segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria e sull'eventuale violazione o parziale attuazione dei diritti dei/lle detenuti/e e si rivolge alle autorità competenti per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie;

Considerato inoltre che il Comune di Modena ha realizzato diverse azioni progettuali finalizzate al miglioramento della qualità della vita all'interno degli istituti penitenziari e volte a favorire il reinserimento socio- lavorativo dei/le detenuti/e sul territorio e che tali azioni sono incardinate in una cornice di raccordi interistituzionali da tempo in essere anche con altri soggetti pubblici del Terzo Settore;

Ritenuto:

- di istituire la figura del/lla Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale disciplinandone funzioni, requisiti, nomina e durata con apposito Regolamento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che al/lla Garante comunale sono attribuite le funzioni sopra richiamate;

- di stabilire nel Regolamento, in particolare:

= che sia pubblicizzata con adeguati strumenti la possibilità di presentare candidature;

= che venga eletto/a come Garante colui/colei che ha ottenuto la maggioranza dei 2/3 dei voti favorevoli dei Consiglieri assegnati all'organo ed in base alle ulteriori modalità definite nel Regolamento stesso;

= che il/la Garante rimanga in carica per cinque anni e possa essere rieletto/a per una sola volta;

= che la carica di Garante sia gratuita fatto salvo il rimborso delle spese di missioni effettivamente sostenute e documentate fino a un limite massimo annuale stabilito in euro 5.000,00 (cinquemila/00) a carico del bilancio comunale;

Visti:

- l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto:

- che la somma sarà impegnata con successivi atti del Dirigente competente e trova copertura sul Cap. 958/1 del PEG 2022-2024 come segue:

= anno 2023 per euro 5.000,00

= anno 2024 per euro 5.000,00

- che la spesa per le annualità dal 2025 al 2027 trova copertura sul Cap. 958/1 del PEG 2022-2024 e se ne terrà conto nella predisposizione dei relativi bilanci di previsione;

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole della Direttrice generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott. Davide Manelli;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito

alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare competente nella seduta del 1° febbraio 2023;

D e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di istituire la figura del/lla Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale;

2. di approvare il Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, Regolamento che stabilisce requisiti, funzioni e modalità di nomina del/lla Garante e che, in particolare, prevede:

- che sia pubblicizzata con adeguati strumenti la possibilità di presentare candidature;
- che venga eletto/a come Garante, con votazione segreta, colui/colei che ha ottenuto la maggioranza dei 2/3 dei voti favorevoli dei Consiglieri assegnati all'organo ed in base alle ulteriori modalità definite nel Regolamento stesso;
- che rimanga in carica per cinque anni e possa essere rieletto/a per una sola volta;
- che la carica di Garante sia gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese di missioni effettivamente sostenute e documentate fino a un limite massimo annuale stabilito in euro 5.000,00 (cinquemila/00) a carico del bilancio comunale;

3. di dare atto:

- che la somma sarà impegnata con successivi atti del Dirigente competente e trova copertura sul Cap. 958/1 del PEG 2022-2024 come segue:

= anno 2023 per euro 5.000,00

= anno 2024 per euro 5.000,00

- che la spesa per le annualità dal 2025 al 2027 trova copertura sul Cap. 958/1 del PEG 2022-2024 e se ne terrà conto nella predisposizione dei relativi bilanci di previsione;

- che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL., gli impegni di spesa sono esclusi dal limite dei dodicesimi in quanto spese che, per loro natura, non possono essere frazionate in dodicesimi.”””

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

Consiglio comunale

I Gruppi consiliari

**Partito Democratico, Sinistra per Modena, Europa Verde – Verdi, Modena Civica, Movimento
5 Stelle, Lega Modena, Fratelli d'Italia,
Gruppo Indipendente per Modena, Alternativa Popolare**

PROTOCOLLO GENERALE n° 52934 del

09/02/2023

Modena, 9 febbraio 2023

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco

Alla Giunta
Ai Consiglieri Comunali

Oggetto: Emendamento alla proposta di deliberazione n. 6/2023 Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale - Istituzione ed approvazione del Regolamento comunale

Nel testo della Deliberazione

inserire dopo “Premesso che” il seguente quinto capoverso:

in data 7 ottobre 2021 è stata approvata dal Consiglio Comunale la mozione “Garante Comunale delle persone private di libertà personale: attivare un percorso di verifiche giuridiche ed amministrative, oltre che un percorso partecipato, per giungere alla istituzione del ruolo”

dopo “Ritenuto”, terzo capoverso:

testo originale:

“che venga eletto/a come Garante dal Consiglio Comunale, con votazione segreta, colui/colei che ottiene il maggior numero di voti dei/lle Consiglieri/e presenti”;

testo da sostituire

“che venga eletto/a come Garante colui/colei che ha ottenuto la maggioranza dei 2/3 dei voti favorevoli dei Consiglieri assegnati all'organo ed in base alle ulteriori modalità definite nel Regolamento stesso”

punto 2 del deliberato:

testo originale

“che venga eletto/a come Garante dal Consiglio Comunale, con votazione segreta, colui/colei che ottiene il maggior numero di voti dei/lle Consiglieri/e presenti”;

testo da sostituire

“che venga eletto/a come Garante, con votazione segreta, colui/colei che ha ottenuto la maggioranza dei 2/3 dei voti favorevoli dei Consiglieri assegnati all'organo ed in base alle ulteriori modalità definite nel Regolamento stesso”

Nel testo del **REGOLAMENTO** apportare le seguenti modifiche:

Art. 1 (Oggetto e principi generali di riferimento)

Testo originale

Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio delle funzioni del/lla Garante comunale per i diritti delle persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale (d'ora in avanti “Garante”), i requisiti e le modalità per l'elezione dello/a stesso/a ed i profili operativi inerenti la sua attività.

Testo da sostituire

Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio delle funzioni del/lla Garante comunale per i diritti delle persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale (d'ora in avanti “Garante”), i requisiti e le modalità per l'elezione dello/a stesso/a ed i profili operativi inerenti la sua attività, in base a quanto previsto dalle norme nazionali e regionali

Art. 2 (Funzioni del Garante), punto 3

Testo originale

3. Il/La Garante promuove e organizza iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà e dell'umanizzazione della pena detentiva, anche attraverso azioni congiunte o coordinate con l'Assessorato comunale alle Politiche sociali, con la Commissione consiliare competente, con il mondo, del volontariato, dell'associazionismo e del privato sociale che operante in ambito penitenziario o che si occupa dello stato delle persone private della libertà.

Testo da sostituire

3. Il/La Garante promuove e organizza iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà e su quello dell'umanizzazione della pena detentiva, anche attraverso azioni congiunte o coordinate con l'Assessorato comunale alle Politiche sociali, con il mondo del volontariato, dell'associazionismo e del privato sociale che opera nel campo penale e penitenziario o che si occupa dello stato delle persone private della libertà.

ART 2 comma 10:

Testo originale

Il/La Garante può inoltre partecipare agli incontri periodici del Comitato Locale per l'area dell'Esecuzione Penale Adulti (C.L.E.P.A) istituito in attuazione del "Protocollo d'Intesa tra il

Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della libertà".

Testo da sostituire

“Il Garante nominato ai sensi del presente regolamento, è anche componente effettivo del Comitato Locale per l’area dell’esecuzione Penale Adulti (C.L.E.P.A.) costituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 845 del 15/07/1998 e successivamente riorganizzato con le deliberazioni di Giunta n. 374/2007 e 761/2020”

Art 3 (Requisiti)

Aggiungere dopo il punto 4) e prima del punto 5), il punto 4bis:

“4-bis.

In particolare l’ufficio del/la Garante è incompatibile con l’esercizio di professione forense, ivi compreso il praticantato presso uno studio legale e con lo svolgimento di altre funzioni nel settore della sicurezza pubblica”

Art. 4 (Presentazione e valutazione delle candidature), punto 5

Testo originale

5. Le candidature ed i curricula che presentano i requisiti fissati dall’avviso sono sottoposti all’esame della Commissione Consiliare Servizi che provvede, previa definizione dei criteri di valutazione dei curricula, all’individuazione dei soggetti ritenuti maggiormente idonei a ricoprire la carica, disponendo, se necessario mediante votazione, una rosa di tre candidati/e da proporre al Consiglio comunale per l’elezione.

Testo da sostituire

5. Le candidature ed i curricula che presentano i requisiti fissati dall’avviso sono sottoposti all’esame della Commissione Consiliare Servizi che provvede, previa definizione, da parte della Commissione stessa d’intesa col Settore Competente dei criteri di valutazione dei curricula, all’individuazione dei soggetti ritenuti maggiormente idonei a ricoprire la carica, disponendo, se necessario mediante votazione, una rosa di massimo tre candidati/e da proporre al Consiglio comunale per l’elezione.

Art. 5 (Elezione e durata) punto 2

Testo originale

2. L’elezione avviene con voto limitato ad un/a solo/a candidato/a.

Verrà eletto come Garante colui/colei che ha ottenuto il maggior numero di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità, si procederà con una seconda votazione. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

Testo da sostituire

2. L’elezione avviene con voto limitato ad un/a solo/a candidato/a e con votazione segreta.

Relativamente a più candidati al ruolo

Verrà eletto come Garante colui/colei che ha ottenuto la maggioranza dei 2/3 dei voti favorevoli dei componenti del consiglio comunale;

Nel caso in cui in prima votazione non si raggiunga la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei componenti del Consiglio Comunale, si procederà con una seconda votazione e verrà eletto come Garante colui/colei che ha ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti.

Nel caso in cui in seconda votazione nessun candidato raggiunga la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti, si procederà con una terza votazione tra i due candidati al ruolo che hanno

ottenuto il maggior numero di voti dei consiglieri presenti e verrà eletto come Garante colui/colei che ha ottenuto il maggior numero di voti dei Consiglieri presenti.

Relativamente ad un solo candidato al ruolo

Verrà eletto come Garante colui/colei che ha ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti. Qualora il candidato unico non ottenga la maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti, l'elezione verrà aggiornata alla seduta successiva ove si procederà con una nuova votazione e verrà eletto come Garante colui/colei che ha ottenuto la maggioranza dei voti //favorevoli dei Consiglieri presenti. Nel caso in cui il candidato non ottenga nemmeno in questa ultima votazione la maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti, l'Amministrazione procederà con un nuovo avviso.

Art. 6 (Dimissioni e revoca), punto 3

Testo originale

La procedura di revoca è promossa dal Presidente del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale, con proposta motivata, da notificarsi al/lla Garante.

Testo da sostituire

“La procedura di revoca è avviata dal Presidente del Consiglio Comunale a seguito di richiesta motivata del Sindaco o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale, ricevuta la richiesta, provvede entro i successivi 3 (tre) giorni ad inoltrarla al Garante tramite comunicazione via pec allegando la richiesta pervenuta”.

Art.6 punto 7

Eliminare la seguente parte del punto 7 in un ultimo articolo del Regolamento denominato art. 9 “Disposizioni finali”.

7. La nomina del Garante dovrà avvenire in modo compiuto entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

Art. 7 (Ufficio del Garante e rimborso spese), punto 1

Testo originale

2. Al/lla Garante spetta, per la durata dell'incarico, il rimborso delle spese di missioni effettivamente sostenute e documentate fino a concorrenza di € 5.000 annui, previa adozione di appositi atti.

Testo da sostituire

2. Al/lla Garante spetta, per la durata dell'incarico, il rimborso delle spese di missioni effettivamente sostenute e documentate, previa adozione di appositi atti.

Art. 8 (Relazione agli Organi del Comune), punto 2

Testo originale

2. Il/La Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'art. 2.

Testo da sostituire

2. Il/La Garante può comunque riferire e richiedere informazioni, iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'art. 2.

Inserire un nuovo **art. 9 “Disposizioni finali”**

La nomina del Garante dovrà avvenire in modo compiuto entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

I Consiglieri firmatari

Antonio Carpentieri

Camilla Scarpa

Paola Aime

Katia Parisi

Andrea Giordani

Giovanni Bertoldi

Elisa Rossini

Antonio Baldini

Alberto Bosi



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE**

OGGETTO: EMENDAMENTO prot. **52934** alla proposta di deliberazione n. **6** "GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE O LIMITATE NELLA LIBERTÀ PERSONALE - ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE"

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica del presente emendamento alla proposta di deliberazione n. **6**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena, 09/02/2023

Sottoscritto dal Dirigente
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE **Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: EMENDAMENTO prot. **52934** alla proposta di deliberazione n. **6** "GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE O LIMITATE NELLA LIBERTÀ PERSONALE - ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE"

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarita' contabile del presente emendamento alla proposta di deliberazione n. **6**, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. precisando che la modifica dell'art. 7 del regolamento avrebbe dovuto determinare emendamenti della proposta di deliberazione nei punti in cui si indica che il limite massimo annuale stabilito in euro 5.000,00 è previsto in particolare dal regolamento; l'emendamento proposto comporta, infatti, che il tetto di spesa è definito dalla delibera consiliare.

Modena, 9/02/2023

Sottoscritto dal Dirigente

(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

REGOLAMENTO SUL/LA GARANTE COMUNALE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE O LIMITATE NELLA LIBERTÀ PERSONALE

Art. 1 (Oggetto e principi generali di riferimento)

Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio delle funzioni del/lla Garante comunale per i diritti delle persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale (d'ora in avanti "Garante"), i requisiti e le modalità per l'elezione dello/a stesso/a ed i profili operativi inerenti la sua attività, in base a quanto previsto dalle norme nazionali e regionali.

Art. 2 (Funzioni del Garante)

- 1.** Il/La Garante è un organo monocratico e gli/le è riconosciuta piena autonomia rispetto agli Organi ed alle strutture amministrative dell'Ente, nel contesto delle attività finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. Il/La Garante svolge quindi la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto/a ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
- 2.** Il/La Garante promuove l'esercizio dei diritti, le opportunità di partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi, tanto comunali quanto erogati da altre Amministrazioni, da parte delle persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale, maggiorenni o minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Modena, italiane o straniere, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, quali la tutela della salute, il lavoro, l'istruzione, la formazione, la cultura, l'assistenza, lo sport e ogni altra prestazione finalizzata al recupero e alla reintegrazione sociale, tenendo conto della loro condizione di restrizione.
- 3.** Il/La Garante promuove e organizza iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà e su quello dell'umanizzazione della pena detentiva, anche attraverso azioni congiunte o coordinate con l'Assessorato comunale alle Politiche sociali, con il mondo del volontariato, dell'associazionismo e del privato sociale che opera nel campo penale e penitenziario o che si occupa dello stato delle persone private della libertà.
- 4.** Il/La Garante esercita funzione di tutela delle persone private della libertà personale mediante attività di osservazione, vigilanza e segnalazione delle eventuali violazioni dei diritti della persona e lesioni della dignità.
- 5.** Nell'esercizio delle sue funzioni, il/la Garante può visitare gli Istituti Penitenziari, nonché tutti i luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Rems, camere di sicurezza delle Questure, delle caserme dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale, nonché i reparti ospedalieri dove si attuano i trattamenti sanitari obbligatori, siti nel territorio di competenza e monitora le condizioni detentive, di trattamento, ambientali.
- 6.** I/Le detenuti/e e gli/le internati/e e i soggetti privati o limitati nella libertà personale hanno il diritto di avere colloqui riservati e scambiare corrispondenza riservata con il/la Garante; i dati delle persone che si rivolgono a qualunque titolo al/lla Garante sono comunque trattati nel rispetto delle norme previste dal GDPR - Regolamento 2016/679 e dal Codice privacy D.Lgs 196/2003.
- 7.** Il/La Garante può ricevere da parte di singoli, enti o associazioni, segnalazioni che riguardino presunte violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale e segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria o altra norma specifica.
- 8.** Il/La Garante segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno per le persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale dei quali venga a conoscenza, potendo chiedere chiarimenti o spiegazioni e sollecitando gli adempimenti e le azioni necessarie.
- 9.** Il/La Garante si attiva nei confronti delle Amministrazioni pubbliche interessate affinché queste

ultime assumano le necessarie iniziative volte a garantire l'effettivo esercizio dei diritti che si esplica tra l'altro nell'accesso ai servizi e nella fruizione degli stessi.

10. Il Garante nominato ai sensi del presente regolamento è anche componente effettivo del Comitato Locale per l'area dell'esecuzione Penale Adulti (C.L.E.P.A.) costituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 845 del 15/07/1998 e successivamente riorganizzato con le deliberazioni di Giunta n. 374/2007 e 761/2020.

Art. 3 (Requisiti)

1. Alla carica di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è preposto un/a cittadino/a italiano/a con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, oppure nel campo delle attività socio-sanitarie negli Istituti di prevenzione e pena e nei Servizi sociali, oltre che con esperienze acquisite nella tutela dei diritti.

2. Non può svolgere le funzioni di Garante colui/colei che si trovi in una delle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per la carica di Consigliere/a comunale, ai sensi del Tuel, D.lgs 267/2000, e del D.lgs. n.235/2012.

3. Non sono eleggibili a Garante i membri del Governo o del Parlamento nazionale ed europeo, i Presidenti di regioni o province, i Sindaci, Consiglieri e Assessori regionali, provinciali, comunali e municipali, di Città metropolitane, di Comunità montane e Unioni di Comuni.

4. L'attività di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta. In particolare, l'attività di Garante è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con una qualsiasi delle amministrazioni soggette a controllo o vigilanza nell'esercizio del mandato.

4.bis In particolare l'ufficio del/la Garante è incompatibile con l'esercizio di professione forense, ivi compreso il praticantato presso uno studio legale e con lo svolgimento di altre funzioni nel settore della sicurezza pubblica.

5. Qualora, nel corso del proprio mandato, il/la Garante venga a trovarsi in una condizione sopravvenuta tra quelle sopra elencate, ne deve dare comunicazione al Consiglio Comunale. Qualora la causa di incompatibilità o conflitto di interessi non sia rimovibile o rimossa nei tempi indicati dal Consiglio Comunale il medesimo pronuncia la decadenza del/lla Garante dalla carica e provvede alla nuova nomina secondo le norme previste.

6. L'accettazione di candidatura per le elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica. In tal caso è avviato il procedimento di nomina di un/a nuovo/a Garante ai sensi dei successivi articoli.

Art. 4 (Presentazione e valutazione delle candidature)

1. Il/La Dirigente del Settore Servizi Sociali pubblicizza tramite apposito avviso, contenente i requisiti, la possibilità di presentare candidature per l'elezione a Garante, informandone la cittadinanza entro congruo termine.

2. I/Le cittadini/e in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 3 possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza al Presidente del Consiglio Comunale, accompagnata da dettagliato curriculum.

3. Il Settore Servizi sociali svolge l'istruttoria relativa alle candidature pervenute per la verifica dei requisiti.

4. Le candidature ed i curricula che presentano i requisiti fissati dall'avviso sono messi a disposizione dei/lle Consiglieri/e Comunali.

5. Le candidature ed i curricula che presentano i requisiti fissati dall'avviso sono sottoposti all'esame della Commissione Consiliare Servizi che provvede, previa definizione, da parte della Commissione

stessa d'intesa col Settore Competente dei criteri di valutazione dei curricula, all'individuazione dei soggetti ritenuti maggiormente idonei a ricoprire la carica, disponendo, se necessario mediante votazione, una rosa di massimo tre candidati/e da proporre al Consiglio comunale per l'elezione.

Art. 5 (Elezione e durata)

1. Il/La Garante è eletto/a con votazione segreta dal Consiglio Comunale.
2. L'elezione avviene con voto limitato ad un/a solo/a candidato/a e con votazione segreta.

Relativamente a più candidati al ruolo

Verrà eletto come Garante colui/colei che ha ottenuto la maggioranza dei 2/3 dei voti favorevoli dei componenti del consiglio comunale;

Nel caso in cui in prima votazione non si raggiunga la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei componenti del Consiglio Comunale, si procederà con una seconda votazione e verrà eletto come Garante colui/colei che ha ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti.

Nel caso in cui in seconda votazione nessun candidato raggiunga la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti, si procederà con una terza votazione tra i due candidati al ruolo che hanno ottenuto il maggior numero di voti dei consiglieri presenti e verrà eletto/a come Garante colui/colei che ha ottenuto il maggior numero di voti dei Consiglieri presenti.

Relativamente ad un solo candidato al ruolo

Verrà eletto come Garante colui/colei che ha ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti. Qualora il candidato unico non ottenga la maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti, l'elezione verrà aggiornata alla seduta successiva ove si procederà con una nuova votazione e verrà eletto come Garante colui/colei che ha ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti. Nel caso in cui il candidato non ottenga nemmeno in questa ultima votazione la maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti, l'Amministrazione procederà con un nuovo avviso.

3. Il/La Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto/a per una sola volta.

Art. 6 (Dimissioni e revoca)

1. Il/La Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Presidente del Consiglio Comunale.
2. La revoca del/lla Garante è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
3. La procedura di revoca è avviata dal Presidente del Consiglio Comunale a seguito di richiesta motivata del Sindaco o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale, ricevuta la richiesta, provvede entro i successivi 3 (tre) giorni ad inoltrarla al Garante tramite comunicazione via pec allegando la richiesta pervenuta.
4. Il/La Garante può presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni che vengono immediatamente notificate a tutti i componenti del Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca, tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato/a. Se la proposta di revoca è approvata, il/la Garante cessa immediatamente dall'incarico.
6. A seguito delle dimissioni o della revoca, è avviato il procedimento di nomina di un/a nuovo/a Garante ai sensi dei precedenti articoli.
7. Successivamente, la nomina di un/a nuovo/a Garante, per qualsiasi motivo di cessazione dell'incarico, dovrà essere effettuata entro 120 giorni dal termine dell'incarico.

Art. 7 (Ufficio del Garante e rimborso spese)

1. Al/lla Garante, in relazione alle funzioni attribuite e all'attività svolta, è assicurata la collaborazione del Settore Servizi Sociali del Comune e la disponibilità logistica e i mezzi strumentali

presso gli uffici dello stesso Settore.

2. Al/lla Garante spetta, per la durata dell'incarico, il rimborso delle spese di missioni effettivamente sostenute e documentate, previa adozione di appositi atti.

Art. 8 (Relazione agli Organi del Comune)

1. Il/La Garante riferisce al Consiglio Comunale sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui problemi insorti, attraverso una dettagliata relazione scritta con cadenza almeno annuale o su richiesta degli Organi Istituzionali.

2. Il/La Garante può comunque riferire e richiedere informazioni, iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'art. 2.

Art. 9 (Disposizioni finali)

La nomina del Garante dovrà avvenire in modo compiuto entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE**

OGGETTO: GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE O LIMITATE NELLA LIBERTÀ PERSONALE - ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 6/2023, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 03/02/2023

Sottoscritto dal Dirigente
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE O LIMITATE NELLA LIBERTÀ PERSONALE - ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 6/2023, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 03/02/2023

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE O LIMITATE NELLA LIBERTÀ PERSONALE - ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 6/2023, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 03/02/2023

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale